



UFFICIO  LEGALE

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**formulata in ordine al D.L. 201 del 2011, così come promulgato con modifiche dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011 ed attualmente in vigore in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori.**

## BREVE INTRODUZIONE

La modifica del trattamento pensionistico in Italia ha sollevato critiche e pareri di natura politica, economica e giuridica, ma è da considerarsi in ogni caso una rivoluzione copernicana, avendo delineato tassativamente i criteri ed i limiti di trattamento, in passato sottoposti a continue riforme tra loro contrastanti e mai complessive.

Senza in alcun modo voler esaminare o riformare l'attuale normativa, specifico compito della seguente proposta è quello di sanare delle disfunzioni evidenti di equità dei cittadini derivanti dalla riforma pensionistica del 2011.

L'art. 24 del D.L. 201 del 2011, così come convertito nella Legge 214 del 2011, recita che “Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali”. Tuttavia, la normativa, elevando notevolmente l'età pensionistica, mette evidentemente a rischio i lavoratori in mobilità lunga, in mobilità ordinaria, in cassa integrazione a zero ore, sottoscrittori di accordi di esodo incentivato o meno.

Per evitare alcune disegualianze sostanziali tra lavoratori, il Governo, in sede di redazione del Decreto Legge 201 del 2011 aveva accolto alcune richieste delle organizzazioni sindacali di prevedere la applicazione della riforma previdenziale solo per i lavoratori che non avessero maturato i minimi pensionistici entro il 31 dicembre 2011 o non avessero firmato accordi sindacali di mobilità entro la data del 4 dicembre 2011 (e non, come inizialmente previsto, entro il 31 ottobre 2011), così permettendo di eliminare disfunzioni ad alcune categorie di lavoratori che avevano recentemente firmato accordi in sede sindacale di incentivo all'esodo (vedasi il caso c.d. Termini Imerese). Tuttavia, pur ispirato ad evitare una disparità sociale ed economica tra lavoratori, l'art. 24 del D.L. 201/11 prevede alcune limitazioni (ad esempio: “nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata) che non permetteranno di tutelare i c.d. “esodati”.

Sicché, la riforma pensionistica varata dall'attuale Governo ha creato delle fasce di lavoratori che, cessato il trattamento di mobilità o di cassa integrazione, non avendo i requisiti minimi di raggiungimento della pensione secondo la vigente normativa, rimarranno esclusi da ogni possibilità di accedere a fonti di reddito (troppo anziani per un ricollocamento lavorativo, impossibilitati ad accedere ad ammortizzatori sociali, privi di indennizzi); al cospetto, ha

aggravato (allungandone il periodo di “scopertura pensionistica”) anche le situazioni che già precedentemente alla emanazione della riforma avevano delineato una *vacatio temporis* priva di reddito per il lavoratore.

Il Governo, in questo lasso di tempo, sembra aver dato prevalenza ad altri aspetti di rettifica o modificazione della normativa previdenziale, invitando le aziende ed i lavoratori, che avevano sottoscritto accordi sindacali precedentemente con previsioni di incentivi all’esodo che non permettessero al lavoratore (allo stato attuale) di rientrare tra i requisiti minimi pensionistici al termine del percepimento dell’incentivo (volontario o legale che fosse), al proseguimento del rapporto di lavoro. E’ evidente, però, che quanto innanzi (ed indipendentemente da ogni valutazione fattuale) non sia ontologicamente possibile per quegli accordi che non individuino attualmente l’esistenza del datore di lavoro (vedasi il caso Alitalia), perché cessato, fallito, in amministrazione commissariata e similari.

E’ pertanto necessario provvedere ad una modifica legislativa che tuteli anche i c.d esodati, sia quelli determinatisi con la riforma del 2011 sia quelli che comunque avrebbero avuto una scopertura pensionistica in virtù della precedente normativa a seguito degli accordi collettivi di mobilità e cassa integrazione, cercando, contemporaneamente, di trovare dei fondi di copertura economica che rendano concretamente possibile la modifica legislativa.

E’ alla luce di quanto innanzi che si prospetta al Governo, alle forze sociali ed al Parlamento, la seguente proposta di legge.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

### **del D.L. 201 del 2011, così come promulgato con modifiche dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011 ed attualmente in vigore in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori.**

1. All'art. 24 del decreto-legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, dopo le parole “*e integrazioni, nonché*”, deve cancellarsi la seguente frase: “*nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata*”.

b) dopo il comma 15-bis, viene introdotto il seguente comma 15-ter. “*Sono esentati dalle limitazioni e previsioni di cui al comma 15 del presente articolo i lavoratori che versano nelle condizioni di cui all'art. 24 comma 14 lettere a) e b)*”.

c) dopo il comma 15-ter, viene introdotto il seguente comma 15-quater. “*In via eccezionale ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, per i quali sia possibile per le qualità soggettive accedere al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, che al termine del periodo previsto di mobilità non abbiano raggiunto i requisiti minimi di pensionamento, è dovuto un assegno di sostentamento da determinarsi secondo quanto stabilito dai successivi commi 21 e seguenti e nei limiti di disponibilità del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea*”.

d) dopo il comma 21, viene introdotto il seguente comma 21-bis. “*Il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, cesserà di essere corrisposto, a decorrere dal 1 giugno 2012, per tutti i percepenti, dal giorno seguente alla data del raggiungimento del requisito minimo per l'accesso alla pensione*”.

## **BREVE RELAZIONE ALLA PROPOSTA LEGISLATIVA**

La proposta di legge si compone di un unico articolo, in quanto le modificazioni proposte attengono al Decreto Legge 201 del 2011 esclusivamente nella parte in cui modifica, secondo quanto approvato e modificato con la legge 214 del 2011, alcune disfunzioni derivate dalla riforma pensionistica, contenuta nell'unico articolo 24 del predette Decreto Legge.

La proposta è divisibile in due fondamentali parti: la prima -determinata dalle modifiche di cui ai punti a) e b)- che ha la finalità di evitare che la riforma pensionistica del 2011 produca l'effetto di creare una categoria di lavoratori che, indotti precedentemente e con la tutela di rappresentanze governative e sindacali a stipulare accordi di incentivo all'esodo per raggiungere i minimi pensionistici, si ritrovino a dover far fronte ad un lasso di tempo, più o meno ampio, in cui non siano più riassorbibili dal mercato del lavoro, non percepiscano alcuna fonte di reddito od indennizzo e non abbiano maturato i requisiti minimi per ottenere la pensione; la seconda – determinata dalle modifiche di cui ai punti c) e d)- finalizzata a sanare una diseguaglianza tra lavoratori, precedente alla riforma pensionistica del 2011, ma determinata attraverso accordi sindacali e di Governo che hanno contribuito alla vulnerabilità di un diritto inalienabile del lavoratore, quale quello ad una vita dignitosa.

La necessità dell'intervento di riforma, così come proposto, trova le proprie fondamenta giuridiche nella impossibilità di creare diseguaglianze ed ingiustizie tra lavoratori e, ancor prima, tra cittadini (come lo stesso Decreto Legge 201 del 2011 indica al comma primo dell'art. 24). Ancor più, la modifica legislativa evita che la vigente riforma pensionistica del 2011 vada a ledere i diritti maturati precedentemente da alcuni lavoratori attraverso accordi stipulati con la partecipazione di rappresentanze sindacali e governative o, quantomeno, con il palese assenso delle stesse, così violando il principio generale di "affidamento" determinato dal lavoratore nei confronti del raggiungimento di obiettivi e finalità conseguenti all'accordo. Violazione che incide profondamente anche in relazione al diritto primario del lavoratore di percepire un reddito che gli permetta l'espletarsi di una vita dignitosa. E' in questa finalità che la proposta di legge prevede la eliminazione di limiti alla applicazione del comma 14 dell'art. 24 del D.L 201/11 e la successiva previsione dell'introduzione del comma 15 *ter* che permette di assegnare ai lavoratori in mobilità o cassa integrazione, che non troverebbero alcuna tutela di indennizzo e difficilmente potrebbero riproporsi al mondo del lavoro per la loro anzianità alla fine del periodo di mobilità e cassa integrazione, una sicura fonte di reddito che diversamente sarebbe condizionata ad una mera gestione cronologica delle richieste.

La introduzione del comma 21 *bis* dell'art. 24 del D.L 201/2011, invece, è finalizzato a trovare le risorse per coprire le previsioni di cui ai commi 14, come modificato, e 15 *quater* del medesimo articolo. La previsione del comma 15 *quater* è finalizzata a prevedere una fonte di reddito minima per quei lavoratori che anche precedentemente alla modifica pensionistica del 2011 si sarebbero trovati, seppur in un lasso temporale inferiore, in condizioni di diseguaglianza sociale ed economica con altri lavoratori, non avendo raggiunto l'età pensionabile minima a seguito del termine del periodo di mobilità o cassa integrazione. In questo caso è evidente che la finalità normativa sia quella non soltanto di non aggravare (con un periodo temporale che la applicazione della riforma pensionistica estenderebbe di alcuni anni) il periodo del lavoratore in cui questi sia senza reddito, senza indennizzo e senza pensione, ma soprattutto di introdurre una politica di assistenza sociale per quei lavoratori danneggiati anche in passato da accordi sostanzialmente stipulati con la compartecipazione attiva del Governo dell'epoca e che si concretano in una lesione del diritto fondamentale dell'uomo ad una vita dignitosa.

**SCHEMA DELLA PROPOSTA LEGISLATIVA**

Testo vigente	Testo modificato con proposta	Finalità ed annotazioni
<p><b>Articolo 24 comma 14.</b> Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:</p> <p>a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;</p> <p>b) ai lavoratori collocati in</p>	<p><b>Articolo 24 comma 14.</b> Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:</p> <p>a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;</p> <p>b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro</p>	<p>La eliminazione della frase <i>“nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura disciplinata”</i>, così come la successiva previsione dell'introduzione del comma 15 <i>ter</i> permette di</p>

<p>223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;</p> <p>c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;</p> <p>e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del</p>	<p>il 4 dicembre 2011;</p> <p>c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;</p> <p>e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono</p>	<p>assegnare ai lavoratori in mobilità o cassa integrazione, che non troverebbero alcuna tutela di indennizzo e difficilmente potrebbero riproporsi al mondo del lavoro per la loro anzianità alla fine del periodo di mobilità e cassa integrazione, una sicura fonte di reddito che diversamente sarebbe condizionata ad una mera gestione cronologica delle richieste. Le suddette modifiche ripristinano eventuali diseguaglianze sociali ed economiche tra lavoratori venutesi a determinare a seguito della modifica normativa pensionistica del 2011.</p>
---	---	--

<p>2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.</p>	<p>altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.</p>	
	<p><b>Articolo 24 comma 15-ter.</b> Sono esentati dalle limitazioni e previsioni di cui al comma 15 del presente articolo i lavoratori che versano nelle condizioni di cui all'art. 24 comma 14 lettere a) e b).</p>	<p>v.s.</p>
	<p><b>Articolo 24 comma 15-quater.</b> In via eccezionale ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, per i quali sia possibile per le qualità soggettive accedere al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, che al termine del periodo previsto di mobilità non abbiano raggiunto i requisiti minimi di pensionamento, è dovuto un assegno di sostentamento da determinarsi secondo quanto stabilito dai successivi commi 21 e seguenti e nei limiti di disponibilità del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.</p>	<p>La previsione del comma 15 <i>quater</i> è finalizzata a prevedere una fonte di reddito minima per quei lavoratori che anche precedentemente alla modifica pensionistica del 2011 si sarebbero trovati, seppur me un lasso temporale inferiore, in condizioni di disegualianza sociale ed economica con altri lavoratori, non avendo raggiunto l'età pensionabile minima a seguito del termine del periodo di mobilità o cassa integrazione.</p>
	<p><b>Articolo 24 comma 21-bis.</b> Il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, cesserà di essere corrisposto, a</p>	<p>La introduzione del comma 21 <i>bis</i> è finalizzato a trovare le risorse per coprire le previsioni di cui ai commi 14, come modificato, e 15 <i>quater</i>. Una</p>



	decorrere dal 1 giugno 2012, per tutti i percipienti, dal giorno seguente alla data del raggiungimento del requisito minimo per l'accesso alla pensione.	riduzione di tutela per alcune fasce che comunque potrebbero decidere per il percepimento della pensione a favore di fasce di lavoratori del tutto sguarnite di tutela e fonte di reddito.
--	--	--

Come innanzi elaborata in Bari-Roma addì 27 aprile 2012.

